# AZIONE COMUNE

**del 29 novembre 1996**

**adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini**

(96/700/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo K.8, paragrafo 2,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

considerando una questione di interesse comune il rafforzamento della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nella lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini;

considerando che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali della persona e in particolare un oltraggio alla dignità umana;

considerando che l'evoluzione recente dimostra che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini possono costituire una forma importante di criminalità organizzata, le cui dimensioni in seno all'Unione europea diventano sempre più preoccupanti;

consapevoli dell'esigenza di un approccio coordinato e pluridisciplinare a questa problematica;

considerando che a tal fine l'istituzione di una struttura per azioni di formazione, di informazione, di studio e di scambio a favore delle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le sue forme è atta a intensificare e a facilitare la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, nonché a migliorare la comprensione reciproca dei sistemi giuridici degli Stati membri, a prendere coscienza delle convergenze tra gli stessi e pertanto a ridurre, laddove esistano, gli ostacoli che si frappongono a una più intensa cooperazione tra gli Stati membri in questo settore;

considerando che questi obiettivi possono essere realizzati in modo più efficace a livello dell'Unione che non a quello dei singoli Stati membri, grazie all'esperienza specifica disponibile in determinati Stati membri, ai risparmi previsti e agli effetti cumulativi delle azioni previste;

considerando che la presente azione comune non pregiudica le norme di procedura esistenti in materia di cooperazione internazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. È stabilito, per il periodo 1996–2000, un programma di promozione di iniziative coordinate relative alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, alla scomparsa di minori e all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

2. Ai fini della presente azione comune per «persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini» si intendono le seguenti categorie di persone, qualora abbiano competenza in materia: i giudici, i pubblici ministeri, i servizi di polizia, i funzionari pubblici, i servizi pubblici responsabili in materia di immigrazione e di controllo alle frontiere, di diritto sociale, di diritto tributario, di prevenzione o di lotta contro questi fenomeni, di assistenza alle vittime o del trattamento riservato agli autori dei reati.

3. Il programma comprende azioni nei seguenti settori:

— formazione,

— programmi di scambi e di tirocini,

— organizzazione di incontri e di seminari pluridisciplinari,

— studi e ricerche,

— circolazione di informazioni.

*Articolo 2*

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo 1996–2000, è pari a 6,5 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

*Articolo 3*

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene alla formazione i progetti che perseguono i seguenti obiettivi:

— la conoscenza del sistema giuridico degli altri Stati membri, e in particolare delle legislazioni sulla tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, nonché del funzionamento delle procedure giudiziarie e in materia di immigrazione, di controllo alle frontiere, di diritto sociale e di diritto tributario;

— la preparazione di moduli pedagogici specifici per azioni di formazione, scambi e tirocini, conferenze o seminari organizzati in applicazione del presente programma;

— l'incentivazione della padronanza operativa delle lingue dei paesi d'origine delle vittime della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

*Articolo 4*

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene ai programmi di scambio e di tirocini i progetti che perseguono i seguenti obiettivi:

— l'organizzazione di tirocini di durata limitata presso organismi pubblici ai quali sono state conferite responsabilità particolari in questo settore;

— l'organizzazione di visite presso organismi pubblici o persone responsabili in vari altri Stati membri per aspetti specifici della problematica.

*Articolo 5*

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene all'organizzazione di incontri i progetti che perseguono gli obiettivi seguenti:

— l'organizzazione di conferenze bilaterali o europee su aspetti specifici della problematica;

— lo svolgimento di conferenze pluridisciplinari.

*Articolo 6*

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene a studi e ricerche i progetti che perseguono i seguenti obiettivi:

— la realizzazione di ricerche scientifiche, tecniche o comparative su aspetti specifici della problematica o il coordinamento di ricerche in materia;

— l'analisi preparatoria di argomenti presi in considerazione per l'organizzazione dei progetti predisposti in applicazione del programma, in particolare:

  — lo studio sull'opportunità e la fattibilità della centralizzazione, su base strutturale, delle informazioni riguardanti sia le persone scomparse, le vittime della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini che gli autori di tali reati, nonché i dati relativi al DNA e l'analisi criminologica di tali dati tenendo conto degli aspetti etici;

  — lo studio di misure volte a prevenire l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione, in particolare la rete Internet, per fini attinenti alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini;

— l'utilizzazione di relazioni di tirocini o di incontri organizzati in applicazione del programma.

*Articolo 7*

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene alla circolazione di informazioni i progetti che perseguono gli obiettivi seguenti:

— la trasmissione, per iscritto o telematica, in versione originale o tradotta, di note informative su modifiche legislative o progetti di riforma;

— la diffusione di informazioni sulle azioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, dei risultati di incontri di cui all'articolo 5 o delle conclusioni di ricerche svolte a norma dell'articolo 6, e della relativa applicazione;

— la creazione di basi di dati e/o di reti di documentazione che contengano un elenco di articoli, pubblicazioni, studi e normative concernenti la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini e in particolare la costituzione di una base di dati aggiornata sulla situazione della legislazione e della giurisprudenza in questa materia negli Stati membri;

— l'elaborazione di manuali, soprattutto per i servizi di polizia, sulle tecniche di lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

*Articolo 8*

1. I progetti per i quali è chiesto il finanziamento comunitario devono presentare un interesse europeo e coinvolgere più di uno Stato membro.

2. I responsabili dei progetti possono essere istituzioni pubbliche o private quali, in particolare, istituti di formazione giuridica e di formazione dei magistrati, nonché organismi che si prefiggono di prevenire o di lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

3. I progetti da finanziare sono oggetto di una selezione che tiene conto in particolare:

— della corrispondenza degli argomenti trattati con i lavori avviati o iscritti nei programmi di azione del Consiglio nei settori che rientrano nella cooperazione giudiziaria;

— del contributo all'elaborazione o all'attuazione di strumenti del titolo VI del trattato;

— della complementarità reciproca tra i vari progetti;

— della gamma delle professioni alle quali sono destinati;

— delle qualità dell'istituzione responsabile;

— del carattere operativo e pratico delle azioni, in particolare riguardo alle modalità di cooperazione nell'ambito della centralizzazione delle informazioni sulle attività criminali oggetto della presente azione comune;

— del grado di preparazione dei partecipanti;

— della possibilità di basarsi sui risultati ottenuti per consentire nuovi sviluppi nella prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

4. Ai progetti possono prendere parte responsabili di Stati candidati all'adesione onde contribuire e preparare la loro adesione, o di altri paesi terzi qualora ciò risulti utile alla finalità dei progetti, in particolare quando si tratti di paesi di origine delle vittime della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

5. Ai progetti può inoltre prendere parte il personale degli organismi pubblici e privati che si prefiggono di prevenire o di combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, di prestare assistenza alle vittime o di occuparsi degli autori dei reati, nonché il personale accademico e scientifico, qualora ciò si rivelasse utile alla finalità dei progetti.

*Articolo 9*

Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne derivano prevedono in particolare una supervisione e un controllo finanziario della Commissione nonché una verifica della Corte dei conti.

*Articolo 10*

1. Sono ammissibili tutti i tipi di spese direttamente imputabili all'esecuzione di un'azione e che sono stati impegnati per un periodo determinato fissato contrattualmente.

2. La quota del contributo finanziario a carico del bilancio comunitario non può superare l'80 % del costo dell'azione.

3. Le spese di traduzione e di interpretariato, i costi connessi con l'informatica e le spese per materiali durevoli o deteriorabili sono presi in considerazione solo qualora siano un sostegno necessario alla realizzazione dell'azione e possono essere finanziati solo sino ad un massimo del 50 % della sovvenzione o dell'80 % nei casi in cui ciò sia reso indispensabile dalla natura stessa dell'azione.

4. Le spese relative ai locali e alle attrezzature pubbliche, nonché agli stipendi dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono essere presi in considerazione solo qualora concernino usi e compiti non connessi con una finalità o funzione nazionale ma siano specificamente connessi con l'attuazione della presente azione comune.

*Articolo 11*

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione delle azione previste dalla presente azione comune e adotta le modalità di applicazione di quest'ultima, in particolare quanto ai criteri di ammissibilità dei costi.

2. La Commissione elabora, con l'assistenza di esperti provenienti dagli ambienti professionali interessati, un progetto di programma annuale di attuazione della presente azione comune per quanto riguarda le priorità specifiche e la ripartizione degli stanziamenti disponibili tra settori d'azione.

3. La Commissione procede ogni anno alla valutazione delle azioni adottate per l'attuazione del programma nell'anno precedente.

*Articolo 12*

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione sottopone al comitato il progetto di programma annuale comprese la proposta di ripartizione degli stanziamenti disponibili tra i settori d'azione, nonché le proposte relative alle modalità d'applicazione e alla valutazione delle azioni. Il parere è formulato dal comitato, che delibera all'unanimità, entro due mesi. Tale periodo può essere ridotto dal presidente per motivi di urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

In mancanza di un parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira la sua proposta o presenta una proposta al Consiglio che si pronuncia all'unanimità entro due mesi.

*Articolo 13*

1. A decorrere dal secondo esercizio finanziario, i progetti per i quali è stata fatta domanda di finanziamento sono presentati alla Commissione, per esame, entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario al quale devono essere imputati.

2. Nell'istruire i progetti che le vengono presentati, la Commissione è assistita dagli esperti di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per i finanziamenti inferiori a 50 000 ecu, il rappresentante della Commissione sottopone un progetto al comitato di cui all'articolo 12. Il comitato, che delibera alla maggioranza prevista all'articolo K.4, Paragrafo 3, secondo comma del trattato, formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Per quanto riguarda i finanziamenti che superano 50 000 ecu, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 12, l'elenco dei progetti che le sono stati sottoposti nell'ambito del programma annuale. Essa indica i progetti prescelti motivando la sua scelta. Entro due mesi il comitato formula il suo parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira il progetto o i progetti in questione oppure lo sottopone o li sottopone, con l'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro due mesi alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato.

*Articolo 14*

1. Le azioni rientranti nel programma e finanziate dal bilancio della Comunità sono gestite dalla Commissione a norma del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

2. Nella presentazione delle proposte di finanziamento di cui all'articolo 13 nonché delle valutazioni di cui all'articolo 11, la Commissione tiene conto dei principi di buona gestione finanziaria e in particolare dei principi di economia e di rapporto costo/efficacia di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

*Articolo 15*

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del programma. La prima relazione sarà trasmessa al termine dell'esercizio finanziario 1996.

*Articolo 16*

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile per un periodo di cinque anni, al termine del quale potrà essere prorogata.

*Articolo 17*

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. OWEN

---

[1] GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 dell 7. 10. 1995, pag. 12).